


ALLEGATO K



Allegato n. 14 – Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione che esercita i rami vita ai sensi dell'articolo 23-bis del Regolamento

Il presente allegato si applica alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni dei rami vita.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente allegato le imprese locali.

1. Principi generali

1. Le imprese si dotano di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche.

2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, le imprese dispongono di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo.

Tasso annuo di riferimento per i contratti espressi in euro da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano

2. Principi generali sul tasso annuo di riferimento

1. Il tasso annuo di riferimento o TAR è determinato sulla base di quanto previsto dai paragrafi da 2 a 10 ed è calcolato, distintamente per diverse tipologie contrattuali, in funzione del tasso medio di rendimento annuo dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato, definito sulla base dei criteri indicati al paragrafo 3, e denominato TMO.

3. Tasso medio di rendimento dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato - TMO


1. Ai fini del calcolo del TMO le imprese assumono, come serie storica di riferimento, i dati pubblicati dalla Banca d'Italia relativi alle rilevazioni mensili dei tassi annui di rendimento lordo dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), con scadenza a dieci anni.

2. Per ciascun mese il TMO è pari al minore fra i due seguenti valori:

- a) l'ultimo tasso annuo noto della serie storica di cui al punto 1, relativo al rendimento lordo a scadenza dei BTP;
- b) la media aritmetica semplice, calcolata sulle ultime dodici rilevazioni mensili, della serie storica definita al punto 1, con ultimo termine pari al tasso individuato alla lettera a).

4. Contratti con generica provvista di attivi

1. Il TAR, da applicare per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, è definito sulla base dell'andamento registrato dal sessanta per cento del TMO, di cui al



paragrafo 3, riferito alle ultime tre rilevazioni mensili note.

2. Il TAR si modifica se ciascuno dei valori calcolati si discosta dal TAR in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al quindici per cento o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale.
3. Il nuovo TAR applicabile è pari, al verificarsi delle condizioni di cui al punto 2, alla media semplice delle ultime tre rilevazioni, riferite al sessanta per cento del TMO, arrotondando il risultato, per eccesso o per difetto, al valore più prossimo individuato su una scala discreta di tassi i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale. In ogni caso il TAR non può superare la misura del quattro per cento.
4. Le imprese applicano le variazioni del livello di TAR entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

5. Assicurazioni di puro rischio

1. In deroga a quanto disposto al paragrafo 4, il TAR da applicare per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti di assicurazione di puro rischio senza partecipazione agli utili non può superare il valore del quattro per cento.

6. Contratti con idonea provvista di attivi

1. Per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, per i quali le imprese dispongano di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il TAR, in deroga a quanto disposto al paragrafo 4 e limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, è definito sulla base dell'andamento registrato dal settantacinque per cento del TMO, di cui al paragrafo 3, riferito alle ultime tre rilevazioni mensili note.
2. Il TAR si modifica se ciascuno dei valori calcolati si discosta dal TAR in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al quindici per cento o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale.
3. Il nuovo TAR applicabile è pari, al verificarsi delle condizioni di cui al punto 2, alla media semplice delle ultime tre rilevazioni, riferite al settantacinque per cento del TMO, arrotondando il risultato, per eccesso o per difetto, al valore più prossimo individuato su una scala discreta di tassi i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale. In ogni caso il TAR non può superare la misura del sei per cento.
4. Le imprese applicano le variazioni del livello di TAR entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.
5. Per il periodo successivo ai primi otto anni della durata contrattuale, il TAR è definito sulla base della metodologia di calcolo e nel rispetto dei limiti stabiliti al paragrafo 4.
6. Nella determinazione del valore di riscatto da riconoscere all'assicurato, le imprese individuano meccanismi cautelativi di calcolo che consentono di tener conto prudenzialmente di eventuali minusvalenze che potrebbero emergere, all'epoca del riscatto, dall'alienazione dei corrispondenti attivi rappresentativi delle riserve.



7. Contratti con specifica provvista di attivi

1. Per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti a fronte dei quali le imprese dispongono di una specifica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il TAR, in deroga a quanto disposto al paragrafo 4, è pari al rendimento atteso lordo degli specifici attivi collegati di cui ai paragrafi 8 e 9, decurtato della quota che verrà trattenuta dalle imprese su tale rendimento.

8. Rendimento atteso lordo degli specifici attivi collegati ai contratti a premio unico non di puro rischio e di capitalizzazione


1. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 7.1, per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, il rendimento atteso lordo degli specifici attivi collegati risulta:
 - a) per i titoli di tipo *zero coupons bonds*, pari al tasso di rendimento lordo effettivo;
 - b) per i titoli che forniscono un reddito fisso o un reddito minimo garantito, non superiore a quello che si otterrebbe considerando il reinvestimento dei relativi proventi lordi ad un tasso di interesse pari al TAR di cui al paragrafo 4, tenendo conto degli effetti derivanti dall'eventuale liquidazione di prestazioni anticipate nel corso della durata contrattuale.

9. Rendimento atteso lordo degli specifici attivi collegati ai contratti di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto

1. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 7.1, per le assicurazioni di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, il tasso di rendimento atteso lordo degli specifici attivi collegati tiene conto dell'evoluzione delle riserve matematiche dei contratti e risulta non superiore a quello che si otterrebbe dall'eventuale reinvestimento dei proventi lordi degli attivi, o eventualmente di parte di essi, ad un tasso di interesse pari al TAR di cui al paragrafo 4, tenendo conto degli effetti derivanti dall'eventuale sfasamento temporale esistente tra le epoche di maturazione dei proventi stessi e quelle di erogazione agli assicurati delle relative rate di rendita.
2. Le imprese effettuano un adeguato scaglionamento della durata degli specifici attivi collegati per tener conto delle esigenze di liquidità che emergeranno nel periodo di pagamento delle rendite.

10. Disposizioni per particolari tipologie di contratti

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 6 e 7 non si applicano per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti a premio unico le cui prestazioni si rivalutano in base al rendimento di una gestione separata, che risulti al servizio anche di contratti di diverso tipo, nonché ai contratti a premio ricorrente. Per tali contratti il TAR è determinato in base alle disposizioni di cui al paragrafo 4.
2. Per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti a premio unico di cui al paragrafo 8, nella determinazione del valore di riscatto da riconoscere all'assicurato, le imprese individuano meccanismi cautelativi di calcolo che consentono di tener conto prudenzialmente di eventuali minusvalenze che potrebbero emergere, all'epoca del riscatto, dall'alienazione



dei corrispondenti attivi collegati.

Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano

11. Principi generali sulle riserve tecniche

1. Le imprese che esercitano i rami vita costituiscono riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche di cui al paragrafo 16 e le riserve per spese future di cui al paragrafo 17, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future.
2. Per i contratti che implicano una partecipazione agli utili, diversa da quelle considerate al paragrafo 12.1, lettera a), le imprese costituiscono le riserve tecniche per partecipazioni agli utili tenendo conto, implicitamente o esplicitamente, delle future partecipazioni agli utili in coerenza con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il criterio di partecipazione agli utili noto al momento della valutazione.
3. Oltre alle riserve di cui ai punti 1 e 2, le imprese costituiscono una riserva tecnica per somme da pagare, secondo i criteri indicati nell'articolo 23-bis, comma 5, del Regolamento ed una riserva tecnica per le assicurazioni complementari, secondo quanto stabilito al paragrafo 18.
4. Le imprese costituiscono le riserve tecniche, al lordo delle cessioni in riassicurazione.
5. La riserva tecnica relativa a ciascun contratto è in ogni momento non inferiore al corrispondente valore di riscatto.
6. Non è consentita alle imprese la costituzione di riserve tecniche negative per alcuna delle componenti di riserva di cui ai punti 1, 2 e 3.

12. Metodi di calcolo delle riserve tecniche

1. Le imprese calcolano le riserve tecniche con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, in conformità alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tenga conto di tutti gli obblighi futuri, tra cui:
 - a) tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere contrattualmente garantiti;
 - b) le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto individualmente o collettivamente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate o assegnate;
 - c) tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto;
 - d) le spese future dell'impresa, ivi comprese le provvigioni.Nel caso in cui le imprese corrispondano provvigioni di acquisizione in via anticipata al momento della sottoscrizione del contratto, i premi futuri da considerare ai fini del calcolo delle riserve tecniche sono determinati al netto delle quote di caricamento incassabili in via differita, destinate a finanziare le provvigioni corrisposte.
2. Le imprese calcolano le riserve tecniche separatamente per ciascun contratto. È tuttavia consentito far ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, quando le



imprese abbiano motivo di ritenere che porteranno sostanzialmente ai medesimi risultati del calcolo effettuato per ogni singolo contratto. Il principio del calcolo singolo non costituisce impedimento alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali.

3. Le imprese possono adottare un metodo retrospettivo se tale metodo dà luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente secondo quanto previsto al punto 1, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce.
4. Le imprese possono adottare, per il calcolo della riserva complessiva del contratto, un metodo che faccia ricorso a valutazioni implicite per una o più componenti, purché il metodo adottato non dia luogo ad una riserva complessiva inferiore a quella che si otterrebbe calcolando separatamente le riserve delle singole componenti.
5. Il metodo adottato dalle imprese non cambia nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale, dovendo essere tale da dare luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto.
6. Il metodo di valutazione scelto dalle imprese è prudente anche in considerazione dei criteri di valutazione delle attività rappresentative delle riserve.

13. Basi tecniche per il calcolo delle riserve tecniche

1. Le imprese individuano le basi tecniche per una prudente valutazione delle riserve sulla base di ipotesi considerate maggiormente probabili e di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati.
2. L'IVASS può imporre alle imprese l'integrazione delle riserve tecniche, anche mediante l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistano ragioni per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui al paragrafo 15, o da altri elementi di giudizio.
3. Le imprese mettono a disposizione del pubblico le basi e i metodi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche.

14. Basi finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche

1. Le imprese definiscono il tasso di interesse da adoperare nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti in vigore in base a criteri prudenziali, ed il relativo valore non può comunque superare il valore del corrispondente TAR stabilito in base a quanto previsto dai paragrafi da 2 a 10.
2. In deroga al principio indicato al punto 1, fermo restando quanto previsto al paragrafo 11.5, l'IVASS può consentire alle imprese, in circostanze eccezionali, per un periodo di tempo da esso stesso stabilito, comunque non superiore a ventiquattro mesi, di adottare, nel calcolo delle riserve tecniche, un tasso di interesse superiore a quello precedentemente applicato, nel caso in cui un innalzamento di un tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato di più recente emissione dia luogo a significative minusvalenze delle attività finanziarie, ed alla condizione che la conseguente diminuzione delle riserve tecniche non superi l'ammontare delle minusvalenze contabilizzate nell'anno per le attività rappresentative delle riserve stesse.



15. Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche

1. Le imprese scelgono gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, ed in particolare le tavole di mortalità, invalidità e morbilità, secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresì conto dello Stato di ubicazione del rischio e del tipo di contratto.
2. Le imprese effettuano il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta sul proprio portafoglio. I risultati di tale analisi sono presentati all'IVASS secondo gli schemi e le modalità definiti dal presente Regolamento.

16. Riserva matematica

1. Le imprese calcolano le riserve matematiche tenendo conto delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati nonché dei premi di tariffa al netto dei caricamenti.
2. Tra le riserve matematiche di cui al punto 1 le imprese costituiscono anche la riserva per sovrappremi sanitari e professionali che non può essere inferiore all'importo dei sovrappremi dell'esercizio.

17. Riserva per spese future

1. Le imprese, sulla base di valutazioni prudenti, calcolano la riserva per spese future di cui al paragrafo 12.1, lettera d), come valore attuale dei saldi positivi tra le spese amministrative aumentate delle provvigioni che prevedono di dover sostenere e detratti i caricamenti contenuti negli eventuali premi futuri da incassare e i futuri proventi finanziari, derivanti dall'investimento dei premi, non retrocessi ai contratti e destinati a finanziare le spese di gestione.
2. Le imprese possono costituire la riserva per spese future implicitamente, calcolando la riserva complessiva come differenza tra il valore attuale delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati ed il valore attuale dei premi futuri al netto delle prevedibili spese che ritiene di dover sostenere. In ogni caso la riserva complessiva rispetta il vincolo di cui al paragrafo 11.5.
3. Per la valutazione delle spese future le imprese prevedono scenari realistici e prudenziali e applicano adeguate metodologie di attribuzione delle spese alle diverse tipologie tariffarie.

18. Riserve tecniche delle assicurazioni complementari

1. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice, le imprese adottano i metodi previsti dalle norme di legge e regolamentari e da altre disposizioni emanate in materia di riserve tecniche dei rami danni.



Disciplina applicabile nel caso in cui la valutazione delle attività rappresentative delle riserve tecniche venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione

Disposizioni generali

19. Principi generali sulle riserve tecniche i cui attivi corrispondenti siano valutati al prezzo di acquisizione

1. Fermi restando i principi attuariali e le regole applicative previsti ai paragrafi da 11 a 18, nel caso in cui le imprese valutino, ai fini della redazione del bilancio di cui al Titolo VIII, Capi I, II e III, del Codice, le attività rappresentative delle riserve con il criterio del prezzo di acquisizione, ai fini delle disposizioni del paragrafo 12.6, è considerata sufficientemente prudente una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo la quale, nel considerare le prestazioni indicate al paragrafo 12.1, faccia ricorso alle medesime basi tecniche che sono state adottate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per il calcolo del premio, e di conseguenza non consideri le future partecipazioni agli utili.
2. La metodologia di cui al punto 1 non è applicabile nell'ipotesi in cui nella determinazione dei premi si prenda in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, secondo periodo, del Codice.

20. Riserva per spese future dei contratti le cui riserve sono calcolate con le medesime basi tecniche adottate per il calcolo del premio

1. Le imprese, che valutano le riserve tecniche secondo le modalità definite al paragrafo 19.1, determinano la riserva per spese future secondo i criteri di cui al paragrafo 17, nell'ipotesi che le spese amministrative e le provvigioni da sostenere coincidano con i caricamenti previsti in tariffa e senza considerare i futuri proventi finanziari, derivanti dall'investimento dei premi, non retrocessi ai contratti e destinati a finanziare le spese di gestione, tenendo altresì conto di quanto disposto al paragrafo 35.
2. Per i contratti a premi periodici, le imprese nel calcolo delle riserve per spese future di cui al punto 1, tengono conto anche della quota del caricamento, di competenza dell'esercizio successivo, relativo all'ultimo premio contabilizzato prima della data di valutazione.

Riserve aggiuntive per rischio finanziario

Costituzione delle riserve aggiuntive per rischio finanziario

21. Ambito operativo

1. Le imprese valutano la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio finanziario per i contratti con prestazioni rivalutabili collegati a gestioni interne separate, per i contratti con idonea e specifica provvista di attivi nonché per i contratti le cui prestazioni, pur non essendo legate ai risultati di una gestione separata, prevedono una garanzia di rendimento a carico delle imprese stesse.



22. Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito

1. Le imprese sono tenute a valutare la necessità di integrare le riserve tecniche determinate ai sensi del paragrafo 19.1, mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, nel caso in cui il TAR, calcolato ai sensi dei paragrafi da 2 a 10, risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti in termini di tasso di interesse ed il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle relative riserve, diminuito di un quinto, risulti inferiore al suddetto impegno.
2. La costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito è ugualmente necessaria nel caso in cui il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle riserve matematiche risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti.
3. Le imprese, per i contratti con specifica provvista di attivi, costituiscono la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito al verificarsi della condizione di cui al punto 2. Nell'ambito della valutazione le imprese verificano che gli attivi a cui erano originariamente collegati i contratti siano ancora in portafoglio e gli emittenti siano ancora solvibili, che il rating assegnato agli attivi non si sia deteriorato e che comunque non sia inferiore ad un livello ritenuto prudente dal mercato finanziario, che le eventuali cedole in scadenza siano reinvestite ad un tasso di interesse non inferiore al TAR di cui al paragrafo 4, determinato all'epoca di emissione dei contratti.
4. Per i contratti in vigore stipulati anteriormente al 19 maggio 1995, le imprese, al fine di valutare la necessità di eventuali integrazioni delle riserve tecniche determinate in base ai principi di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data, costituiscono la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito al verificarsi della condizione di cui al punto 2.
5. Ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, le imprese determinano il rendimento attuale e prevedibile in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi da 24 a 32 ed applicano i principi ed i metodi di calcolo di cui ai paragrafi 45 e 46.

23. Costituzione della riserva aggiuntiva per sfasamento temporale

1. In periodi di andamenti decrescenti dei rendimenti degli attivi a cui sono collegati i contratti, le imprese valutano la necessità di integrare la relativa riserva matematica con un accantonamento destinato alla copertura del rischio finanziario derivante dallo sfasamento temporale tra il periodo in cui è stato maturato il rendimento da riconoscere contrattualmente ed il momento in cui questo viene riconosciuto agli assicurati.
2. Per i contratti collegati a gestioni interne separate, le imprese effettuano l'accantonamento di cui al punto 1 sulla base del confronto tra il tasso da retrocedere contrattualmente in funzione del rendimento certificato della gestione interna separata, ed il tasso lordo di rendimento degli attivi a cui sono collegati i contratti.

Rendimento attuale e prevedibile



24. Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti collegati a gestioni interne separate

1. Per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati a gestioni interne separate, le imprese calcolano il rendimento attuale e prevedibile delle attività rappresentative delle riserve matematiche, come rapporto tra i redditi e le giacenze medie attesi del complesso degli attivi. Il rendimento prevedibile è definito per ciascuno degli esercizi contabili della gestione separata che cadono nell'orizzonte temporale di cui al paragrafo 27.
2. Il rendimento attuale è rappresentato dal rendimento in corso di maturazione al momento delle valutazioni.
3. Le imprese possono limitare le valutazioni di cui ai punti 1 e 2 alle sole gestioni interne separate ritenute significative per livello dimensionale o per livello di rischiosità delle garanzie finanziarie offerte. In ogni caso la valutazione è estesa ad almeno l'ottanta per cento del complesso delle riserve matematiche relative ai contratti collegati a gestioni interne separate e riguarda intere gestioni separate.
4. Per i contratti le cui prestazioni sono collegate alle gestioni interne separate non ritenute significative ed escluse dalle valutazioni di cui al punto 3, le imprese calcolano il rendimento attuale e prevedibile come media aritmetica ponderata dei rendimenti di cui ai punti 1 e 2 riferiti alle singole gestioni interne separate, con pesi pari alla relativa giacenza media attesa.
5. Le imprese effettuano la valutazione del rendimento attuale e prevedibile con riferimento alla situazione del portafoglio delle attività e delle passività della gestione interna separata riferite ad una medesima data, tenendo conto degli elementi indicati nei paragrafi 29 e 30 e ipotizzando strategie gestionali coerenti con le norme di legge e regolamentari in materia di gestioni separate.

25. Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti non collegati a gestioni interne separate

1. Per i contratti le cui prestazioni non sono legate ai risultati derivanti dalle gestioni interne separate ma che prevedono una garanzia di rendimento minimo, ad eccezione dei contratti con specifica provvista di attivi, le imprese determinano, nell'orizzonte temporale di cui al paragrafo 27, il rendimento attuale e prevedibile secondo il criterio di cui al paragrafo 24.4.
2. Qualora le imprese non abbiano costituito alcuna gestione interna separata, per i contratti che prevedono una garanzia di rendimento minimo, effettuano il calcolo del rendimento attuale e prevedibile con una metodologia definita sui medesimi principi di prudenza contenuti nei paragrafi da 24 a 32.

26. Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti con specifica provvista di attivi

1. Per i contratti con specifica provvista di attivi le imprese determinano il rendimento attuale e prevedibile in misura pari al tasso di rendimento atteso lordo degli attivi rappresentativi



delle riserve matematiche, rilevato al momento delle valutazioni secondo i criteri stabiliti dal paragrafo 7.

27. Orizzonte temporale

1. Le imprese determinano il rendimento prevedibile delle gestioni interne separate su un orizzonte temporale almeno pari a quattro periodi annuali immediatamente successivi alla chiusura dell'esercizio contabile della gestione interna separata, in corso al momento delle valutazioni. Pertanto, le imprese possono limitare l'orizzonte temporale a quattro periodi annuali solo se la data di valutazione coincide con la chiusura dell'esercizio contabile della gestione interna separata.
2. L'orizzonte temporale di cui al punto 1 è pari alla durata residua del portafoglio polizze qualora essa risulti inferiore a quattro periodi annuali.
3. Per le gestioni interne separate che determinano il rendimento annuo con cadenza mensile la chiusura della gestione può intendersi coincidente con quella della valutazione.
4. Qualora la chiusura dell'esercizio della gestione interna separata non coincida con la data di valutazione, le imprese possono considerare, in deroga a quanto previsto al punto 1, un orizzonte temporale che decorre dalla data delle valutazioni. In tal caso l'orizzonte temporale è riferito ad almeno cinque periodi annuali.
5. In relazione ai possibili scenari economici e finanziari e tenendo conto dell'effettiva durata media residua del portafoglio, le imprese valutano se sia necessario estendere l'analisi del rendimento prevedibile a un periodo più lungo rispetto all'orizzonte temporale minimo.

28. Criteri di organizzazione e di analisi dei dati

1. Ai fini della valutazione del rendimento attuale e prevedibile di cui al paragrafo 24 le imprese dispongono di procedure che consentono di effettuare un'analisi congiunta del portafoglio delle attività e delle passività per singola gestione interna separata. Le imprese stabiliscono i criteri di organizzazione e di analisi dei dati più idonei alla propria struttura aziendale ed alle caratteristiche tecniche e dimensionali dei portafogli, tenuto conto dei livelli minimi di indagine e di informativa richiesti dal presente Regolamento.
2. Le imprese si dotano di procedure informative che consentono di rilevare e analizzare gli elementi caratteristici delle attività e delle passività idonei ad identificare i flussi prospettici ed a valutarne la sensibilità al variare del contesto economico e finanziario.

29. Portafoglio delle attività

1. Ai fini delle valutazioni del rendimento attuale e prevedibile di cui al paragrafo 24, per quanto riguarda il portafoglio delle attività le imprese, per ciascuna gestione interna separata ritenuta significativa, tengono conto almeno dei seguenti elementi:
 - a) le date di scadenza e gli importi delle cedole, degli incassi periodici, dei rimborsi, dei dividendi e degli altri redditi di ciascuna categoria di attività ivi compresi gli strumenti derivati;
 - b) l'ipotesi di uscita dal portafoglio per i titoli senza scadenza definita, per i titoli di



- capitale, per gli OICR e per gli altri attivi;
- c) gli indicatori relativi al rischio di credito;
 - d) gli indicatori di volatilità e correlazione;
 - e) le opzionalità presenti nei singoli attivi ed il loro impatto sui flussi di cassa attesi;
 - f) le strutture delle curve di rendimento dei tassi di interesse ed i tassi di cambio degli attivi interessati;
 - g) il rendimento effettivo dei singoli titoli a reddito fisso in riferimento ai valori di carico nella gestione separata;
 - h) i valori di carico nella gestione separata e i valori correnti degli attivi;
 - i) gli attivi ad utilizzo durevole e non durevole.

30. Portafoglio delle passività

1. Ai fini delle valutazioni del rendimento attuale e prevedibile di cui al paragrafo 24, per quanto riguarda il portafoglio del passivo, le imprese effettuano l'analisi sui contratti in vigore all'epoca della valutazione, finalizzata al monitoraggio degli impegni assunti.
2. Le imprese tengono conto dei livelli di garanzia finanziaria e delle dinamiche di adeguamento delle prestazioni contrattualmente previsti e considerano almeno i seguenti elementi:
 - a) la struttura dell'impegno finanziario;
 - b) la misura della garanzia finanziaria;
 - c) la misura del tasso tecnico di tariffa;
 - d) la forma contrattuale;
 - e) la tipologia tariffaria;
 - f) la tipologia del premio;
 - g) la periodicità del premio;
 - h) l'ammontare del premio e delle somme assicurate;
 - i) le basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, impiegate in tariffa;
 - l) le opzioni contrattuali;
 - m) la durata residua degli impegni contrattuali e delle garanzie finanziarie;
 - n) il canale di acquisizione;
 - o) le frequenze di eliminazione per singola causa;
 - p) gli effetti dei trattati di riassicurazione passiva sugli impegni contrattuali.

31. Redditi attesi

1. Le imprese calcolano i redditi attesi di cui al paragrafo 24.1, al netto delle spese direttamente imputabili alla gestione interna separata.
2. Per gli attivi in portafoglio le imprese considerano i redditi costituiti da:
 - a. i redditi di competenza, conosciuti o stimati sulla base della struttura dei tassi *forward* derivata dai tassi *swap*, connessa alla valuta di riferimento dell'attivo considerato, rilevata al momento della valutazione;
 - b. i dividendi azionari ed i redditi di competenza degli altri attivi inseriti nelle gestioni. Il livello di redditività è stimato in modo prudente, tenendo conto anche delle aspettative coerenti con la situazione di mercato al momento della valutazione;
 - c. le differenze positive o negative dei titoli in scadenza o dei valori mobiliari che si riterrà opportuno alienare per esigenze di liquidità determinate sulle previsioni dei flussi del passivo o per esigenze di mercato. Tali differenze, rispetto al valore di carico nella gestione separata, sono valutate, per i titoli obbligazionari, sulla base del



prezzo *forward* determinato in base alle curve spot di riferimento alla data di valutazione e, per gli altri valori mobiliari, nel limite complessivo delle plusvalenze implicite nette esistenti al momento della valutazione.

3. Per gli attivi di futura acquisizione le imprese prendono in considerazione i soli redditi ordinari di cui al punto 2, lettere a) e b), stimati secondo le modalità ivi previste. Gli attivi di futura acquisizione dovranno:
 - a. derivare dal reinvestimento delle cedole o degli attivi scaduti o venduti e dall'impiego dei premi da incassare sul portafoglio dei contratti in vigore al momento della valutazione;
 - b. essere inseriti nel calcolo di cui al punto 1, considerando tipologie di attivo coerenti con la complessiva previsione di flussi dell'attivo e del passivo e comunque scelte in base a criteri di prudenza.
4. Nelle valutazioni dei redditi attesi, al fine di considerare adeguatamente il rischio di credito, le imprese si dotano di idonei modelli di stima.
5. Qualora le imprese, in coerenza con i principi di cui ai commi precedenti, intendano avvalersi di elementi tali da garantire alla stima una maggiore aderenza alle caratteristiche delle proprie gestioni interne separate, trasmettono in via preventiva all'IVASS una nota nella quale siano dettagliatamente illustrate le motivazioni che ne suggeriscono l'utilizzo nonché i criteri adottati per le valutazioni.

32. Relazione sul rendimento attuale e prevedibile

1. Le imprese predispongono, in occasione della redazione del bilancio di esercizio, una relazione sul rendimento attuale e prevedibile, sottoscritta da un responsabile per l'impresa e dal responsabile della funzione attuariale.
2. Nella relazione di cui al punto 1, le imprese illustrano gli elementi di valutazione e le ipotesi poste alla base della quantificazione del rendimento attuale e prevedibile, con particolare riferimento ai criteri considerati per gli attivi di futura acquisizione e per le vendite dei valori mobiliari determinate da esigenze di mercato nonché i modelli utilizzati per la stima del rischio di credito di cui al paragrafo 31.4.
3. La relazione riporta i vettori dei tassi risultanti dalle stime dei rendimenti attuali e prevedibili relativi alle gestioni interne separate monitorate, nonché la media ponderata degli stessi tassi utilizzata per i contratti collegati a gestioni interne separate non significative o non collegati a gestioni interne separate ed i tassi di rendimento lordi attesi degli attivi specifici.
4. Le imprese conservano per due anni la relazione di cui al punto 1 nonché i flussi analitici, su supporto informatico, necessari per la determinazione dei vettori di cui al punto 3.

Principi e metodi di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito

33. Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito



1. Le imprese, sulla base dei confronti tra i tassi di interesse previsti dal paragrafo 22, effettuano la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito per ogni singola gestione interna separata, e, al suo interno, per ogni livello di garanzia finanziaria prestata sui contratti.
2. Lo stesso criterio di cui al punto 1 è applicato ai contratti collegati alle gestioni interne separate non ritenute significative ai sensi del paragrafo 24.4.
3. Le imprese valutano la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito per ognuno dei livelli di garanzia prestata anche per i contratti di cui al paragrafo 25.
4. Le imprese effettuano le valutazioni di riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito in coerenza con l'orizzonte temporale considerato ai fini del calcolo del vettore dei rendimenti prevedibili e nel rispetto dei limiti periodali minimi previsti al paragrafo 27.

34. Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito

1. Le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito sulla base delle differenze tra la riserva necessaria per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati, ivi comprese tutte le garanzie di rendimento previste contrattualmente, e la riserva disponibile calcolata sulla base dei rendimenti attuali e prevedibili, tenuto conto dell'eventuale abbattimento di cui al paragrafo 22.1 e di eventuali ulteriori margini di prudenzialità ritenuti necessari.
2. Le imprese determinano la riserva disponibile e la riserva necessaria, di cui al punto 1, al lordo della riassicurazione comprendendo nelle valutazioni anche le riserve aggiuntive per rischio demografico di cui al paragrafo 36 eventualmente costituite alla data delle valutazioni.
3. Per i contratti di cui al paragrafo 22.3 e 22.4, nel calcolo della riserva disponibile le imprese non sono tenute a calcolare la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, applicando l'abbattimento di un quinto ai tassi di rendimento prevedibili, ma possono comunque introdurre eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari.
4. Le imprese per il calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito adottano uno dei metodi indicati nell'allegato 14-*bis* al presente Regolamento. E' comunque consentito ricorrere anche ad altri metodi purché portino a valori di riserva aggiuntiva non inferiori a quelli ottenuti con l'adozione di uno dei metodi contenuti nell'allegato 14 *bis*.
5. Nella scelta del metodo di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito, le imprese rispettano i principi di prudenza e tengono conto della propria situazione finanziaria.

Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario

Disposizioni generali

35. Costituzione delle riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario



1. Al verificarsi di uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche in base al raffronto previsto dal paragrafo 15.2, le imprese costituiscono una riserva aggiuntiva diversa da quelle per rischio finanziario di cui ai paragrafi 22 e 23, nel caso in cui il livello complessivo delle riserve tecniche, determinate ai sensi del paragrafo 19.1, tenendo altresì conto della base finanziaria adottata, non corrisponda più a criteri di prudenza.
2. Le imprese, nel caso abbiano costituito una riserva aggiuntiva per spese ai sensi del punto 1, conservano le risultanze dell'analisi condotta sulle spese amministrative e le provvigioni che ritengono di dover sostenere e che hanno dato luogo alla riserva stessa.

Riserva aggiuntiva per rischio demografico

36. Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico

1. Per i contratti di assicurazione di rendita e per i contratti di capitale con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente garantito, le imprese, in ottemperanza alle disposizioni di cui al paragrafo 35.1, integrano le riserve matematiche, mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio demografico, qualora si verifichi uno sfavorevole scostamento delle basi demografiche utilizzate per il calcolo delle riserve matematiche rispetto ai risultati dell'esperienza diretta sul portafoglio.
2. Le imprese sono tenute a valutare la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio demografico anche in relazione alla possibile evoluzione generale delle aspettative di vita tenendo conto di come tale fenomeno si riflette sul proprio portafoglio.

37. Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico

1. Le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio demografico distinguendo tra contratti di tipo individuale e di tipo collettivo.
2. Le imprese effettuano la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico separatamente per i contratti di rendita e per i contratti di capitale con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente garantito.

38. Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico

1. Le imprese, ai fini del calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico, determinano l'incremento atteso del valore capitale della rendita riferito alla scadenza contrattuale, che deriverebbe dall'utilizzo di una base demografica maggiormente rappresentativa delle aspettative di vita, rispetto a quella utilizzata per il calcolo delle riserve matematiche.
2. Le imprese calcolano il valore attuale, all'epoca della valutazione, dell'incremento atteso di cui al punto 1. Il coefficiente per l'attualizzazione tiene conto della probabilità di esistenza in vita dell'assicurato aggiornata al momento della valutazione.
3. Le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio demografico applicando, all'incremento del valore capitale attualizzato di cui al punto 2, coefficienti di propensione



a beneficiare delle prestazioni in forma di rendita, definiti in relazione alle diverse tipologie contrattuali e stimati sulla base della propria esperienza o su dati di mercato. I coefficienti di propensione sono comunque valutati prudentemente, anche tenendo conto delle caratteristiche dei contratti presenti in portafoglio nonché degli impatti derivanti dall'introduzione di eventuali modifiche normative.

4. La costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico è subordinata alla permanenza in vigore dei contratti fino alla scadenza. A tal fine le imprese possono adottare, nelle proprie valutazioni, ragionevoli ipotesi sulla probabilità di decadenza anticipata dei contratti per cause diverse dal decesso dell'assicurato.
5. Nel caso di rendite immediate o di rendite in godimento le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio demografico in misura pari all'incremento, calcolato all'epoca della valutazione, del valore capitale delle rate di rendita che, sulla base dell'aspettativa di vita dell'assicurato, ritengono di dover ancora erogare.

Disciplina particolare sulle riserve tecniche dei contratti *unit* e *index linked* e dei contratti di ramo VI

39. Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti *unit linked* e dei contratti di ramo VI

1. Per i contratti *unit linked* e per i contratti di ramo VI di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice, le imprese costituiscono le riserve tecniche nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative enunciati nei paragrafi da 11 a 18.
2. Ai fini della determinazione delle riserve tecniche a fronte dei contratti di cui al punto 1, classificate nella classe D del passivo dello Stato Patrimoniale in conformità al presente allegato, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso di interesse, di cui al paragrafo 14.1.
3. Le riserve tecniche di classe D dei contratti di cui al punto 1 sono rappresentate, con la massima approssimazione possibile, dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o dal valore degli attivi contenuti in un fondo interno.

40. Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti *index linked*

1. Per i contratti *index linked* le imprese costituiscono riserve tecniche nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative enunciati nei paragrafi da 11 a 18.
2. Ai fini della determinazione delle riserve tecniche a fronte dei contratti di cui al punto 1, classificate nella classe D del passivo dello Stato Patrimoniale in conformità al presente allegato, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso di interesse, di cui al paragrafo 14.1.
3. Le riserve tecniche di classe D dei contratti di cui al punto 1 sono rappresentate, con la massima approssimazione possibile, dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.



4. In ogni caso nella determinazione delle riserve tecniche l'impresa tiene conto di ogni fattore di rischio che possa influire sul grado di sicurezza e negoziabilità degli attivi e costituisce un accantonamento a fronte del rischio di credito e di liquidità.
5. Ai fini del punto 4 il tasso di interesse da utilizzare nelle valutazioni è ridotto per tener conto di un margine prudenziale che rappresenti la compensazione per il rischio di credito e di liquidità degli attivi collegati rispetto ad un analogo attivo privo di rischio.


41. Riserva aggiuntiva dei contratti *unit* e *index linked* e dei contratti di ramo VI

1. Per i contratti di cui ai paragrafi 39 e 40, le imprese valutano la necessità di costituire una riserva aggiuntiva nel caso in cui le prestazioni previste contrattualmente comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita direttamente dalle imprese.
2. Le imprese costituiscono riserve aggiuntive per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza, i valori di riscatto garantiti e i fattori di rischio connessi alla natura dello strumento finanziario utilizzato.
3. Ai fini delle valutazioni dei rischi di cui ai punti 1 e 2, le imprese si dotano di idonei modelli di stima adeguati alle tipologie di garanzie offerte, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento delle stesse previste in fase di tariffazione.

Adempimenti della funzione attuariale sulle riserve tecniche

42. Compiti della funzione attuariale sulle riserve tecniche

1. La funzione attuariale verifica che le riserve tecniche del portafoglio diretto italiano dell'impresa siano valutate nel rispetto delle disposizioni del presente allegato.
2. La funzione attuariale svolge, in via permanente, le funzioni di controllo sulle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano. A tal fine la funzione attuariale reitera nel corso dell'anno le verifiche sulle riserve tecniche, ricorrendo anche a metodi valutazione sintetici, relativi all'intero portafoglio polizze o a sue componenti.
3. Per i contratti di cui ai paragrafi 39 e 40, la funzione attuariale verifica che la tipologia e la composizione degli attivi collegati alle riserve tecniche siano improntate a criteri di prudenza e risultino coerenti con la natura, la durata media e il livello degli impegni assunti dall'impresa.
4. La funzione attuariale verifica periodicamente le risultanze del confronto di cui al paragrafo 15.2. La verifica è estesa anche ai caricamenti dei premi e ai proventi non retrocessi ai contratti, destinati a finanziare le spese di gestione, rispetto agli importi effettivi delle spese di amministrazione e delle provvigioni a carico dell'impresa.



43. Relazione tecnica al bilancio

1. Il responsabile della funzione attuariale redige e sottoscrive la relazione tecnica, di cui all'articolo 23-*bis*, comma 3, del Regolamento, sulle riserve del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere in bilancio secondo lo schema previsto all'allegato 14-*ter* del presente Regolamento.

44. Relazione tecnica sul rendimento attuale e prevedibile

1. Il responsabile della funzione attuariale sottoscrive la relazione di cui al paragrafo 32.1, nella quale riporta, le proprie eventuali osservazioni, di metodo e di merito, sulla stima dei rendimenti attuali e prevedibili di cui ai paragrafi da 24 a 32 ed indica eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari, nell'utilizzo di dette stime, ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito.

45. Controlli sul rendimento attuale e prevedibile

1. La funzione attuariale verifica che l'impresa si sia dotata di procedure per il calcolo dei tassi di rendimento attuali e prevedibili di cui ai paragrafi da 24 a 32 e che l'impresa abbia preso in considerazione, correttamente, tutti gli elementi di cui al paragrafo 30.2, nonché ogni altro aspetto ritenuto significativo in relazione alle specificità del portafoglio dell'impresa, che possono influenzare la determinazione dei flussi del passivo.
2. La funzione attuariale controlla che le strutture dei tassi di interesse utilizzate nel calcolo dei rendimenti attuali e prevedibili siano coerenti, anche in senso temporale, con il portafoglio del passivo.

Obblighi di informativa nei confronti dell'IVASS sulle riserve tecniche dei rami vita**46. Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo alle imprese**

1. Le imprese, in occasione dell'invio del bilancio d'esercizio, trasmettono all'IVASS, in via informatica, per ogni gestione separata, l'ammontare delle riserve matematiche distinte per livello di garanzia offerta e per struttura dell'impegno finanziario.
2. Per i contratti non collegati a gestioni separate che contengono garanzie di rendimento minimo, ad eccezione di quelli con specifica provvista di attivi, le imprese riportano le medesime informazioni di cui al punto 1, con riferimento alle riserve tecniche.

47. Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo alla funzione attuariale

1. Qualora la funzione attuariale non ritenga di dover rilasciare l'attestazione di sufficienza sulle riserve tecniche di cui all'articolo 23-*bis* del Regolamento, lo segnala all'organo amministrativo e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa. Se l'impresa non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa ne dà pronta comunicazione all'IVASS,



rimettendo copia della relazione tecnica di cui al paragrafo 43.1, corredata delle specifiche motivazioni.

2. Qualora la funzione attuariale, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo di cui al paragrafo 42, rilevi violazioni delle norme da parte dell'impresa, lo segnala all'organo amministrativo e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa, che ne informa tempestivamente l'IVASS fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

Altri obblighi di informativa

48. Libero accesso ai dati aziendali

1. Qualora l'impresa non garantisca alla funzione attuariale, il libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa, previo avviso scritto all'impresa di ottemperare entro un breve termine assegnato, comunica tempestivamente all'IVASS il permanere degli impedimenti rilevati.

